

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF**

**(2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 1 maggio 2012, ha adottato la seguente decisione:

## **COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**1) RICORSO SIG. COSMI SERSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/PARMA DEL 29.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.227 del 30.4.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Cosmi Serse, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €10.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 1 maggio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete